

C.T.R. di Bari sez. XV Sentenza n 124 /15/05 del 4.11.2005 dep. il 18.11.2005 (relatore dr. Michele Gurrado Presidente, Dr.Gennaro L'Abbate)

Autore: sentenza

In: Diritto tributario

Massima :

La revoca di un atto impositivo in sede di autotutela, pur rappresentando un provvedimento amministrativo apprezzabile a tutela del cittadino, rappresenta pur sempre la correzione di errori o l'eliminazione di *ingiusta pretesa* che la P.A. con una *normale prudenza e diligenza* dei propri funzionari, retribuiti con denaro pubblico, pu' certo eliminare alla radice senza costringere il cittadino a sopportare spese ed inutili dispendi di mezzi ed di attivit'.

???????????????????? La sentenza n. 274 del 12.7.2005 della Corte Costituzionale non si ritiene comunque applicabile, per il principio della efficacia della legge nel tempo (art. 11 C.C. preleggi), a casi in cui era ancora vigente il terzo comma dell' art. 46

del d.lg 31.12.1992 n. 546, dichiarato ora illegittimo costituzionalmente; il che comporta che la declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere nei casi di revoca di un atto impositivo in sede di autotutela, dovrà essere ancora accompagnata dalla compensazione, ope legis, per intero delle spese di giudizio, pur rappresentando per la A.F. un ingiustificato privilegio che, nel processo amministrativo l'art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha diversamente disposto da tempo

?

Fatto

?

Il Comune X il 26/11/2001 notificava alla B.C. avvisi di liquidazione ICI, per gli anni di imposta 1998 -1999, oltre interessi, su alcuni fabbricati.

?

La B.C. ricorreva avverso i predetti avvisi,

chiedendo la mancanza di soggettività passiva dell'imposta .

??????? Il Comune , a seguito del predetto ricorso, notificato il 28/02/2002, dopo aver constatato la denunciata mancanza della legittimazione passiva del ricorrente, procedeva all'annullamento degli avvisi di liquidazione in questione con provvedimenti del 3/3/2002 notificati alla B.C.il 18/3/2002.

?

??????? Di tanto per entrambi i contendenti non ne informavano la C.T.P. che il 27/04/2004 accoglieva il ricorso, evidenziando l'assenza di soggettività passiva del ricorrente ,e condannava il Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 1.000,00 oltre I.V.A. e CAP .

?

??????? Il Comune il 20.10.2004 proponeva appello lamentando la nullità della sentenza per omessa applicazione dell'art.46 del d. lgs. 546/1992 (*estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere*).

Lamentava che la C.T.P.. non aveva considerato che il Comune, constatata la mancanza di soggettività passiva dell'imposta in capo alla ricorrente, aveva proceduto all'annullamento degli avvisi di liquidazione in questione con provvedimenti notificati alla ricorrente in data anteriore alla celebrazione dell'udienza (27/4/2004), pertanto la materia del contendere era già cessata già da oltre 2 anni, e in tale periodo, proprio alla luce della avvenuta cessazione della materia del contendere, non aveva proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo, né tantomeno aveva posto in essere alcuna attività difensiva.

E, tanto da parte della ricorrente non era stato evidenziato ai Giudici di prime cure, in spregio ai principi di lealtà processuale, applicabile anche al procedimento tributario (art.88 c.p.c) ed a quello di buona fede, stabilito dall'art.10 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000).

Evidenziava anche che una volta rimossi gli atti impositivi impugnati, la materia del contendere risultava comunque cessata, indipendentemente dalla conoscenza di essa da parte dei giudici, per cui, una volta eliminati tali atti, non potevano gli stessi essere più annullati da parte dei Giudici di prima istanza, con la conseguenza della nullità della pronuncia, sia nella parte in cui accoglieva i ricorsi avverso atti impositivi, sia nella parte in cui disponeva la condanna alle spese.

Sottolineava che la violazione dei doveri di lealtà e di probità da parte del vincitore nel giudizio di

prima istanza, comportava la deroga alla condanna alle spese del soccombente (Cass. Civ., Sez.L? n.15353 dell'1/12/2000) ed esponeva la ricorrente alla responsabilit? processuale aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c. (Cass. Civile, Sez. Lavoro, 16/2/1998, n.1619 e Cass. Civile, Sez. III, 13/5/2002, n.6808).

Evidenziava anche la nullit? della? sentenza ?per violazione dell'art.46 del D Lgs. 546/1992 in quanto non poteva essere disposta alcuna condanna alle spese in caso di autotutela da parte dell'ufficio tributario.(Cass.? Sez.Trib.n.16987 del 12/11/2003) ; norma che era stata ritenuta *legittima costituzionalmente?* (Corte Cost.,? n. 53 de1 1998, ed ord. n. 368 de11998 , nn. 77 e 265 del 1999, e n.? 465 de12000)?

Citava anche la sentenza n.299 del 2/12/1999 della C.T.R. della Basilicata .Sez.1, secondo cui: " *l'art. 46 del d.lgs. n.546/92, concernente l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, operava anche nelle ipotesi in cui non sussisteva? un atto formale di rinuncia al ricorso e precisamente quando? l'ufficio, agendo in via di autotutela, annullava? l'atto illegittimo o revocava? l'atto inopportuno, dandone comunicazione al contribuente?*", e? la sentenza n.272 del 23/4/2001 della C.T.R. Lazio, Sez. LI, che aveva affermato ? *nella fattispecie doveva? farsi applicazione dell'art. 46 del D.Igs. 546/92 secondo il quale il giudizio*

tributario? si estingueva? nei casi di definizione delle pendenze tributarie ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere

Concludeva con la richiesta della :

- 1.?????? riforma della l'impugnata sentenza nella parte in cui disponeva? la condanna? alle? spese del giudizio;?**
- 2.?????? dichiarazione della? la cessazione della materia del contendere;**
- 3.?????? condanna della? parte? appellata alle spese del giudizio di appello e al ?risarcimento del danno di cui all? art. 96 c.p.c. per malafede.?**

Motivazioni ed Osservazioni

La Commissione rileva preliminarmente l'infondatezza della richiesta della condanna alle spese do giudizio ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. del

ricorrente -appellato poich? la comunicazione dell?avvenuta cessazione del contendere alla C.T.P. poteva essere fatta anche dal Comune.

Vero ? che nel? processo tributario? non ? previsto, come nel giudizio civile la contumacia del resistente non costituito e quindi questi non ? obbligato a costituirsi e comprovare in sede di contenzioso la sussistenza e l?ammontare del credito tributario o a comunicare la revoca dell?ingiusta pretesa e consequenziale l?avvenuta cessazione della materia del contendere, ma ? pur vero che la circolare? n. 98/E del 23.4.1996 del? Ministero delle Finanze auspica che gli Uffici impositori si costituiscano per assicurare il contraddittorio e la speditezza del processo e fornire ogni altra

informazione? nel caso in questione il Comune aveva tutto l'interesse a notiziare la C.T.P. che l'atto emesso in presenza di mancanza di soggettività passiva dell'imposta era stato revocato.

Per costante giurisprudenza e dottrina la revoca di un atto in sede di autotutela, pur rappresentando un procedimento amministrativo apprezzabile a tutela del cittadino, rappresenta pur sempre la correzione di errori o l'eliminazione di *ingiusta pretesa* che la P.A. con una *normale prudenza e diligenza* dei propri funzionari, retribuiti con denaro pubblico, può certo eliminare alla radice senza costringere il cittadino a sopportare spese ed un inutile dispendio di mezzi ed attività?

Nel caso in specie la mancata comunicazione alla C.T.P. da parte del ricorrente della cessata materia del contendere non certo lede i principi di lealtà processuale e di probità applicabile anche al procedimento tributario (art. 88 c.p.c.) ed a quello di buona fede stabilito dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge

che, per effetto dell'art. 46 del d.lg. 31.12.1992 n. 546, (vedi anche circolare n. 98 gi. citata) all'epoca non ancora dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla sentenza n. 274 del 12.7.2005 della Corte Costituzionale, comportava per intero la compensazione delle spese di tale giudizio (Cass. n. 16987 del 12.11.2003 gi. menzionata dall'appellante; Cass. civile sez. tributaria n. 19695 del 1.10.2004; C.T.P. di Macerata n. 114 del 13.11.2003; C.T.R. della Sicilia n. 111 del 25.11.2002 e n. 83 del 18.3.2002; C.T.R. Toscana n. 71 del 17.7.2002; C.T.P. di Roma n. 272 del 14.5.2001; C.T.R. Lombardia n. 30 del 13.4.1999).

????????????????????????????? Questa Commissione, quindi, nel prendere atto di tali fatti, in riforma della predetta sentenza dei giudici di primo grado, non pu' che dichiarare ora per allora la Cessata Materia del Contendere?

con la compensazione delle spese del primo giudizio .

???????????????????? ?

???????????????????? Non? pu??
per? sottacere che alcune
Commissioni tributarie, pur in
presenza? di ben sei sentenze o
ordinanze della Corte
Costituzionale che, in riferimento a
diversi parametri, aveva dichiarato
le relative? questioni di legittimit?
costituzionale non fondate
(sentenza n. 53 del 1998),
manifestamente? infondate
(ordinanze n. 465 del 2000, n. 265
e? n. 77 del 1999 ed ancora n. 368
del 1998) o manifestamente
inammissibili (ordinanza n. 68 del
2005), ed in presenza della
giurisprudenza sopra menzionata
della Corte di Cassazione e di altre
Commissioni Tributarie, avevano
ritenuto di disapplicare la norma in
questione in quanto la rinuncia
all'avviso di accertamento da parte
dell' Amministrazione , pur

determinando la cessazione della materia del contendere, comportava comunque la condanna della stessa Amministrazione al rimborso delle spese del giudizio in forza del principio della soccombenza virtuale (C.T.P. di Roma n. 256 del 30.6.2005 ; C.T.P. di Bologna sez. XVI n. 48 del 29.1.2005 ; C.T.R. Campania sez. XII n. 87 del 10.2.2003; C.T.R. Toscana sez. XXXI 23.1.2002 n. 166; C.T.R. Lazio n. 8 del 7.4.2004 e n. 34 del 29.10.2001; C.T.P. di Torino n. 71 del 9.3.2001; C.T.P. Piacenza n. 20 del 20.3.2001; C.T.P. Lecce 23.5.1997 n. 60; C.T.P. Reggio Emilia 4.2.1997 n. 1).

??? Tale orientamento per? che? successivamente? stato 'recepito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12.7.2005? con giudizi non certo elogiativi e/o lusinghieri sulla P.A. per la revoca di atti, questa Commissione pur condividendolo nella sostanza, non ritiene applicabile al caso in specie, in quanto per il principio della

efficacia della legge nel tempo (art. 11. C.C. preleggi), il 27.4.2004 i primi giudici- si ripete ? avrebbero applicato il terzo comma dell' art. 46 in questione non ancora ritenuto all'epoca illegittimo? e quindi avrebbero compensato le spese .

P.Q.M.

La Commissione , in riforma dell'impugnata sentenza dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero fra le parti le spese del primo giudizio. Nulla per le spese di questo grado.

Bari , 4. 11.2005

Il relatore??

??

Il Presidente

?? (dr. *****)

??

?? (dr. ***** L?*****)

<https://www.diritto.it/c-t-r-di-bari-sez-xv-sentenza-n-124-1505-del-4-11-2005-dep-il-18-11-2005-relatore-dr-michele-gurrado-presidente-dr-gennaro-l-abbate/>